Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 8

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 11 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

**Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).**

## SOMMARIO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina dell'Ammiraglio di squadra designato d'armata Arturo Riccardi a Sottosegretario di Stato per la marina**

Con decreto dell'8 dicembre 1940-XIX Sua Maestà il RE IMPERATORE ha accettato, sulla proposta del DUCE, le dimissioni rassegnate dall'Ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari dalla carica di Sottosegretario di Stato per la marina.

Con decreto di pari data Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato, su proposta del DUCE, Sottosegretario di Stato per la marina l'Ammiraglio di squadra designato d'armata, Arturo Riccardi.

(88)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

**Ricompense al valor militare**

*Regio decreto 2 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1939-XVII, registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 358.*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

*Ahmed Sala Iusuf*, iusbasci (7620). — Comandante di plotone mitraglieri, sempre fra i primi ad affrontare il nemico, alla testa dei suoi uomini si lanciava contro un forte nucleo di ribelli, annidato nella fitta boscaglia, travolgendolo. Ferito da pallottola, noncurante del dolore, si lanciava all'inseguimento, fino ad affermarsi con i suoi uomini vittoriosamente. A combattimento ultimato ricusava il ricovero all'ospedale per poter seguire il reparto. In successivo scontro confermava le sue elette doti di comandante di buluc e combattente coraggioso.

*Ali Ussen*, iusbasci (7640). — Comandante di plotone mitraglieri, sempre fra i primi ad affrontare il nemico, alla testa dei suoi uomini si lanciava contro un forte nucleo di ribelli, annidato nella fittta boscaglia, travolgendolo. Ferito da pallottola, noncurante del dolore, si lanciava all'inseguimento, fino ad affermarsi con i suoi uomini vittoriosamente. A combattimento ultimato ricusava il ricovero all'ospedale per poter seguire il reparto. In successivo scontro confermava le sue elette doti di comandante di buluc e combattente coraggioso.

*Mohamed Sala Ierimi*, iusbasci (1229). — Comandante di plotone, in più ore di marcia e combattimento, non conobbe limiti di ardimento e coraggio respingendo nel sangue violenti attacchi nemici fino all'affermazione del nostro successo. Successivamente in tre giorni di estrema lotta ributtò i rinnovati e disperati attacchi nemici mitragliando con le sue armi. Già distintosi per valore e tenacia in precedenti fatti d'arme.

*Omar Gelle*, muntaz. — Graduato di alto sentimento del dovere e personale coraggio, ferito ad un occhio e ad una gamba, non lasciò il proprio posto di comando ed in dieci ore di marcia e combattimento, sempre alla testa dei suoi uomini, lottò con esemplare bravura. Già distintosi per sprezzo del pericolo in precedenti fatti d'arme.

*Scekdom Abdi*, buluc basci (18097). — Graduato di provata capacità, spronando con l'esempio gli ascari dell'intero reparto si lanciava tra i primi contro il nemico che aveva raggiunto le salmerie del battaglione ed in serrata lotta, a colpi di bombe a mano, segnava il primo successo della giornata, fugando l'avversario. In successivi combattimenti confermava il suo ardimento e la sua decisione pronta a tutti i cimenti, reiterando le prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Esempio di virtù guerriere.

*Ussen Guled*, muntaz (25407). — Attendente del comandante di un battaglione impegnato in aspro e sanguinoso combattimento, proteggeva il superiore in ardite ricognizioni esponendosi sino al pericolo di cadere prigioniero. Più tardi, contro il nemico che irrompeva sulla carovaniera alle spalle delle nostre truppe, innanzi a tutti, nel generoso tentativo di fare scudo al suo superiore minacciato vicinissimo, cadeva gravemente ferito, contento del dovere compiuto. Esempio superbo di attaccamento, con una gamba interamente straziata, si trascinava ancora con le armi in pugno nel campo di battaglia fino a combattimento finito, ed in cerca del proprio ufficiale. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

MEDAGLIA DI BRONZO

*Abdulla Fara*, iusbasci (885). — Facente parte del comando di un battaglione impegnato in aspro e sanguinoso combattimento, era sempre primo ove più grave si svolgeva la lotta. Con sommo sprezzo del pericolo partecipava, animando gli ascari con l'esempio, a due violenti contrattacchi vittoriosi. All'assalto del torrione di Danisa, sotto intenso fuoco nemico, giungeva fra i primi sventolando il gagliardetto del battaglione quale segno della nostra purissima vittoria.

*Arci Mohamud*, muntaz (10996) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento dava prova di indomito coraggio e decisione. Alla testa dei propri uomini immolava la propria esistenza nel disperato eroico tentativo di conquistare posizione nemica saldamente difesa. Esempio di belle virtù militari.

*Assoble Aianle*, buluc basci (2066) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento dava prova di indomito coraggio e decisione. Alla testa dei propri uomini immolava la propria esistenza nel disperato eroico tentativo di conquistare posizione nemica saldamente difesa. Esempio di belle virtù militari.

*Barre Bool*, ascari (13128 (*alla memoria*). — In aspro combattimento dava prova di ardire e sprezzo del pericolo. Primo a lanciarsi contro un forte gruppo di ribelli che da un trincerone cagionava perdite nelle nostre file contribuiva a volgerlo in fuga fino a quando in serrata e dura lotta cadeva mortalmente ferito pronunciando, prima di spirare, nobili parole d'incitamento ai compagni. Esempio di virtù militari.

*Ersi Mohamed*, muntaz (23101) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento dava prova di indomito coraggio e decisione. Alla testa dei propri uomini immolava la propria esistenza nel disperato eroico tentativo di conquistare posizione nemica saldamente difesa. Esempio di belle virtù militari.

*Gulet Gure*, buluc basci (16573). — Durante aspro combattimento si comportava valorosamente, sempre fra i primi, impavido sotto il fuoco nemico, quanto deciso ed ardito nell'irrompere all'assalto era guida ed esempio ai suoi dipendenti. Ferito, continuava, noncurante del male, con maggior slancio ed uguale coraggio continuava nella lotta fino ad affermarsi sulle posizioni nemiche. Riconfermava di poi in altro scontro le sue elette doti di comandante di buluc e combattente ardito e sprezzante del pericolo.

*Mohamed Amed*, muntaz (6130) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento dava prova di indomito coraggio e decisione. Alla testa dei propri uomini immolava la propria esistenza nel disperato eroico tentativo di conquistare posizione nemica saldamente difesa. Esempio di belle virtù militari.

*Mugiaed ben Sellam*, buluc basci (454). — Sotto micidiale fuoco nemico portava ordini ai plotoni avanzati attraverso passaggi obbligati e boscaglia fitta ed insidiosa. Ferito al viso non desisteva dal suo compito ed era fra i primi alla testa del reparto nell'irrompere al contrattacco sino ad affermare in serrata lotta, a colpi di bombe a mano, il nostro successo sulle alture di Danisa. Graduato di grande combattività ed esemplare coraggio.

*Tabit Mohamed Solni*, buluc basci (17). — Durante aspro combattimento si comportava valorosamente, sempre fra i primi, impavido sotto il fuoco nemico, quanto deciso ed ardito nell'irrompere all'assalto era di guida ed esempio ai suoi dipendenti. Ferito, noncurante del male, con maggior slancio ed uguale coraggio continuava nella lotta fino ad affermarsi sulle posizioni nemiche. Riconfermava dipoi in altro scontro le sue elette doti di comandante di buluc e combattente ardito e sprezzante del pericolo.

*Uarsama Doholò Uaesle*, buluc basci (2114). — Durante aspro combattimento si comportava valorosamente, sempre fra i primi, impavido sotto il fuoco nemico, quanto deciso e ardito nell'irrompere all'assalto era guida ed esempio ai suoi dipendenti. Ferito, noncurante del male, con maggior slancio ed uguale coraggio continuava nella lotta fino ad affermarsi sulle posizioni nemiche. Riconfermava di poi in altro scontro le sue elette doti di comandante di buluc e combattente ardito e sprezzante del pericolo.

CROCE DI GUERRA

*Abdalla Culmiè*, muntaz (19008). — Durante due successivi combattimenti dava reiterate prove di coraggio e sprezzo del pericolo, incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e lanciandosi alla testa di essi, all'attacco di nuclei avversari che sgominava a colpi di bombe a mano.

*Abdi Tifo*, ascari (21050). — In azione di pattuglia generosamente si offriva per snidare il nemico e, con superbo slancio, riusciva nell'intento. Più tardi impegnava intelligente ed ardita azione di fuoco contro preponderanti forze nemiche che minacciavano il ripiegamento della pattuglia.

*Abdi Ussen*, ascari (19029). — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad una ardita pattuglia in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero li sgominava a colpi di bombe a mano traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi avversari accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti combattimenti.

*Abdulla Assan*, muntaz (17965). — Portarma tiratore, durante aspro combattimento, si portava d'iniziativa, sotto intenso fuoco avversario, a breve distanza di esso, infliggendogli perdite sensibili, lanciandosi; dipoi, alla testa dei suoi uomini all'assalto dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

*Aden Ahmed*, ascari. — Durante aspro combattimento si distingueva per ardire e coraggio incitando i compagni con la voce e con l'esempio e lanciandosi fra i primi all'attacco di munite posizioni avversarie. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per slancio e sprezzo del pericolo.

*Aden Mohamed*, muntaz (24738). — Portarma tiratore, durante aspro combattimento, si portava d'iniziativa, sotto intenso fuoco avversario, a breve distanza di esso, infliggendogli perdite sensibili, lanciandosi, dipoi, alla testa dei suoi uomini all'assalto dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

*Ahmed Ali*, muntaz (17984). — Durante due successivi combattimenti dava reiterate prove di coraggio e sprezzo del pericolo, incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e lanciandosi, alla testa di essi, all'assalto di nuclei avversari che sgominava a colpi di bombe a mano.

*Ali Mohamed*, buluc basci (17232). — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad un'ardita pattuglia in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero li sgominava a colpi di bombe a mano, traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi nemici, accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti combattimenti.

*Arten Ahmed*, muntaz (28183). — Graduato intelligente e capace, durante tutto il ciclo operativo dimostrava spiccate doti di valore e sprezzo del pericolo, coadiuvando infaticabilmente il proprio comandante di reparto e contribuendo a mantenere il collegamento fra i vari reparti e gli aerei.

*Assa Ibrahim*, ascari (29674). — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad un'ardita pattuglia, in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero li sgominava a colpi di bombe a mano, traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi nemici accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti combattimenti.

*Assan Ibrahim*, ascari (26077). — In azione di pattuglia, generosamente si offriva con slancio e sprezzo del pericolo, per snidare il nemico, riuscendo nell'intento. Più tardi si impegnava in intelligente ed ardita azione di fuoco contro preponderanti forze avversarie che minacciavano il ripiegamento della pattuglia, cooperando anche a mettere in salvo i feriti. Esempio di virtù militari e sprezzo del pericolo.

*Assan Omar*, ascari (24678). — Durante aspro combattimento si distingueva per ardire e coraggio incitando i compagni con la voce e con l'esempio e lanciandosi fra i primi all'attacco di munite posizioni avversarie. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per slancio e sprezzo del pericolo.

*Dirie Auale*, ascari (17571). — Addetto al buluc collegamenti del raggruppamento, durante lunghi e duri combattimenti si distingueva per coraggio e ardire, prodigandosi infaticabilmente nell'assolvere i compiti affidatigli Esempio di dedizione al dovere.

*Dohale Osman*, ascari (32803). — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad un'ardita pattuglia in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero, li sgominava a colpi di bombe a mano, traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi nemici accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie Già distintosi in precedenti combattimenti.

*Eden Isak*, muntaz (460). — Addetto ad un raggruppamento arabo somalo, durante più combattimenti diede prova di ardire, slancio e coraggio, prodigandosi infaticabilmente nell'assolvimento dei compiti a lui affidati. Esempio di dedizione al dovere.

*Giama Caire*, ascari (24532). — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad un'ardita pattuglia, in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di nurero li sgominava a colpi di bombe a mano traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti combattimenti.

*Gilal Cagnarè*, ascari. — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad un'ardita pattuglia, in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero li sgominava a colpi di bombe a mano traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi nemici accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

*God Ali*, muntaz (3912). — Portarma tiratore, durante aspro combattimento, si portava d'iniziativa, sotto intenso fuoco avversario a breve distanza di esso, infliggendogli perdite sensibili, lanciandosi, di poi, alla testa dei suoi uomini all'assalto dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo

*Mohamed Assan*, iusbasci (3408). — Durante lunghi e duri combattimenti, nonostante l'età avanzata e la salute malferma, era di esempio e di incitamento ai suoi uomini, prodigandosi infaticabilmente nell'assolvimento dei vari compiti affidatigli. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo, fedeltà e perizia.

*Mohamed Ido Abgal*, buluc basci (8464). — Durante aspro combattimento dava prova di slancio e coraggio, lanciandosi fra i primi all'attacco di munite posizioni avversarie, sgominandone i difensori e disperdendoli a colpi di bombe a mano. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

*Mahamed Fido*, ascari (21189). — Durante aspro combattimento si offriva di partecipare ad una ardita pattuglia in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero li sgominava a colpi di bombe a mano traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi nemici accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti combattimenti.

*Mohamud Ainte*, ascari 28834). — Porta feriti di battaglione, durante aspro combattimento contro nemico superiore in forze che aveva circondato il reparto, si lanciava animosamente, fra i primi, al contrattacco, contribuendo a spezzare il cerchio avversario formatosi ed a ristabilire il collegamento col grosso della colonna. Successivamente nell'assolvimento delle sue mansioni, si prodigava infaticabilmente, portandosi nei posti più battuti per soccorrere e medicare i compagni feriti. Già distintosi in precedenti scontri.

*Nur Assan*, ascari (21219). — Durante aspro combattimento, si offriva di partecipare ad una ardita pattuglia, in terreno sconosciuto, impervio ed insidiato da nuclei ribelli. Scontratosi con nuclei avversari superiori di numero li sgominava a colpi di bombe a mano, traendoli prigionieri. Inseguito da altri gruppi nemici accorsi, riusciva a sfuggire nella boscaglia, rientrando al reparto solo al mattino seguente portando prigionieri e utili notizie. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

*Nur Mohamed*, buluc basci. — Durante due successivi combattimenti dava reiterate prove di coraggio e sprezzo del pericolo, incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e lanciandosi alla testa di essi all'assalto di nuclei avversari che riusciva a disperdere dopo aver loro inflitto perdite.

*Omar Nur*, ascari (1501). — Porta ordini di comando raggruppamento arabo somalo, durante più combattimenti, si prodigava infaticabilmente nell'assolvere il suo compito, contribuendo efficacemente alla buona riuscita delle azioni e dando esempio di slancio coraggio e sprezzo del pericolo.

*Ranegh Raghe*, buluc basci (3734). — Durante due successivi combattimenti dava reiterate prove di coraggio e sprezzo del pericolo, incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e lanciandosi alla testa di essi all'assalto di nuclei avversari che riusciva a disperdere dopo aver loro inflitto perdite.

*Ussen Elmi*, ascari (26339). — Porta ordini di battaglione, durante aspro combattimento contro nemico superiore di forze, si prodigava instancabilmente nell'assolvere le mansioni a lui affidate, attraversando più volte zone scoperte ed intensamente battute dal fuoco avversario, partecipando, dipoi, all'assalto di munita posizione distinguendosi per slancio e ardire.

(4647)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1769.

**Modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

All'art. 58 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, è sostituito il seguente:

« L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

« Non più tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

« Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

« Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 novembre 1940-XIX, n. 1770.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, con le seguenti modificazioni:

All'art. 5 del decreto-legge, comma 1°, dopo le parole: « del presente decreto » sono soppresse le altre: « e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso » e dopo le parole: « con l'ammenda fino a lire diecimila », sono aggiunte le altre: « e può essere inoltre applicata la confisca della merce ai sensi dell'art. 240 del Codice penale ».

Allo stesso articolo, dopo il comma 1°, è aggiunto il seguente:

« Nei casi più gravi di violazione delle norme dell'art. 4, la pena dell'arresto può essere applicata congiuntamente a quella dell'ammenda ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1771.

**Proroga del termine di attuazione delle opere di costruzione del nuovo vialone per il collegamento di Milano con il parco pubblico di Monza.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' assegnato al comune di Milano un ulteriore termine di tre anni con decorrenza dal 4 marzo 1940-XVIII per compiere le espropriazioni ed i lavori relativi alla costruzione del nuovo vialone per il collegamento di Milano con il parco pubblico di Monza, dichiarati di pubblica utilità con R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, convertito nella legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 146.

Per il resto rimangono ferme tutte le disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, convertito nella legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 146.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1772.

**Sospensione, durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra è in facoltà della Amministrazione statale sospendere l'esecuzione di opere in corso.

La sospensione dovrà risultare da apposito verbale da compilarsi in applicazione del combinato disposto degli articoli 16 ed 89 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato o in applicazione delle norme vigenti in materia, secondo i regolamenti dell'Amministrazione appaltante.

Art. 2.

Disposta la sospensione dei lavori, l'assuntore dei medesimi, invece di attendere che sia possibile riprenderne l'esecuzione, potrà chiedere la risoluzione del contratto, con il solo obbligo, per lo Stato, di corrispondergli l'importo dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

Sarà contabilizzato, ai prezzi di capitolato depurati del ribasso contrattuale, l'importo degli impianti fissi attuati dall'impresa per uso esclusivo delle opere appaltate, che siano in piena efficienza all'atto della risoluzione del contratto e riconosciuti utili, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la prosecuzione delle opere stesse.

Non si terrà conto dei mezzi d'opera, macchinari e impianti mobili di qualsiasi genere, che dovranno essere tolti d'opera e allontanati a cura e spese dell'appaltatore.

Dell'importo contabilizzato sarà pagata all'appaltatore la sola parte proporzionale all'importo delle opere che per effetto della risoluzione non è stato eseguito, nei limiti dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

Art. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese agli enti ausiliari dello Stato, ai consorzi legalmente costituiti, riconosciuti e che abbiano ottenuto il finanziamento statale per l'esecuzione di opere pubbliche, agli Istituti fascisti auto-

nomi per le case popolari ed, in genere, a tutti gli enti o società concessionarie per le opere di loro competenza comunque finanziate dallo Stato.

Gli enti, consorzi o società che provvedono alla esecuzione di opere per proprio conto, con la sola partecipazione finanziaria dello Stato, ove si avvalgano della facoltà di cui all'art. 1, dovranno inviare, entro 10 giorni dalla data del verbale di sospensione, copia di esso all'Ufficio del genio civile, il quale, a sua volta, ne curerà subito l'inoltro al Ministero che ha concesso il finanziamento statale. Questo potrà decidere, insindacabilmente, la revoca della disposta sospensione: nel qual caso l'ente interessato dovrà disporre l'immediata ripresa dei lavori.

Per gli enti, invece, che eseguono opere pubbliche in concessione dello Stato, la facoltà di disporne la sospensione è riservata all'Amministrazione concedente.

A quest'ultima dovrà essere subito trasmessa una copia del verbale di sospensione, da compilarsi ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

Alle Provincie, ai Comuni e alle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, le norme degli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche se le opere non siano comunque finanziate dallo Stato.

Per tali opere, copia del verbale di sospensione, da compilarsi ai sensi dell'art. 1, sarà inviata all'Ufficio del genio civile, il quale ne curerà subito l'inoltro al prefetto della Provincia. Questi potrà decidere insindacabilmente la revoca della disposta sospensione.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1773.

**Modificazioni alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sull'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dalla legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2183, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti d'ufficio alla « cassa ufficiali »:

gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di età);

i cappellani militari in servizio permanente e le autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti:

« L'indennità supplementare è corrisposta, agli ufficiali che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purchè il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

« Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni l'indennità è corrisposta al compimento di tale età.

« Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perchè collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del trasferimento in tale posizione ».

*Disposizioni transitorie.*

Art. 4.

Sono iscritti d'ufficio alla « cassa ufficiali »: gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio; gli ufficiali fuori quadro durante la loro permanenza in tale posizione; gli ufficiali fuori organico durante i loro eventuali richiami in servizio, purchè disposti con decreto registrato alla Corte dei conti e di durata non inferiore a tre mesi.

Art. 5.

Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, il periodo trascorso nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico è considerato utile agli effetti del computo degli otto anni stabiliti dal primo comma dello art. 3 della presente legge.

Agli ufficiali fuori quadro e fuori organico che non abbiano chiesto il trasferimento nella riserva entro il 1° luglio 1940-XVIII e agli ufficiali in ausiliaria trasferiti nella riserva ai sensi dell'art. 99, comma 3°, della citata legge sullo stato degli ufficiali, la indennità supplementare è corrisposta al cessare del godimento dell'indennità di posizione ausiliaria prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Per gli ufficiali in ausiliaria che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi del 5° comma del citato art. 99 e che, dal 7 giugno 1934-XII, alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per

aver raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, i periodi di tempo trascorsi nelle categorie di fuori quadro o fuori organico e in ausiliaria sono utili agli effetti del computo degli otto anni richiesti dal primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Agli ufficiali che cessano dall'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, perchè collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

Art. 6.

Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio collocati a riposo ed iscritti nei ruoli della riserva con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio e costituiti in tale posizione prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, ai quali, perchè più favorevoli, continuino ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in tale posizione, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, con diritto a pensione vitalizia.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1774.

**Aggravamento delle pene per reati militari commessi profittando di circostanze attinenti allo stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono puniti di morte, previa degradazione, se il fatto è commesso profittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra:

*a)* i reati di omicidio, stupro violento, atti di libidine violenti, rapina, grassazione, rispettivamente preveduti dagli articoli 254, 270, 273, 274 del Codice penale per l'esercito e corrispondenti del Codice penale militare marittimo, dovunque commessi da militari, ovvero, nel territorio in stato di guerra, dalle persone indicate nell'art. 545 del Codice penale per l'esercito e nell'art. 598 del Codice penale militare marittimo;

*b)* i reati militari, dovunque commessi in tempo di guerra, per i quali la legge stabilisce la pena dei lavori forzati a vita.

Art. 2.

Per ogni altro reato militare, qualora concorra la circostanza aggravante indicata nell'articolo precedente, la pena è aumentata da uno a due gradi.

Art. 3.

Nei casi contemplati dagli articoli precedenti, la cognizione dei reati ivi preveduti appartiene, in ogni caso, alla giurisdizione militare.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, dove entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei rispettivi Governi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1940-XIX, n. 1775.

**Proroga del termine per il compimento delle costruzioni e per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Littoria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' concessa la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, per il periodo di venticinque anni, ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative che, in conformità del piano regolatore di Littoria, abbiano, anche dopo il termine del 6 giugno 1940-XVIII, fissato dall'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, ma non oltre il 6 giugno 1945-XXIII, compiute le costruzioni di case per abitazioni civili, uffici o negozi, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso la decorrenza dell'esenzione stessa dal 7 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1940-XIX, n. 1776.

**Proroga dei termini per gli accertamenti e le rettifiche agli effetti delle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e delle aziende industriali e commerciali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il termine di cui al primo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, in 1729, convertito con modificazioni nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, e concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, è prorogato al 31 dicembre 1941-XX.

E' prorogato alla stessa data il termine di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 250, nonchè il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, convertito nella legge 29 maggio 1939-XVII, n. 870, concernenti l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1777.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principessa Maria di Piemonte » con sede in Valmarchirolo (Varese).**

N. 1777. R. decreto 28 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principessa Maria di Piemonte », con sede in Valmarchirolo (Varese), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre* 1940-XIX

---

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1778.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Pietro Burgazzi » con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza).**

N. 1778. R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Pietro Burgazzi », con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre* 1940-XIX

---

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1779.

**Approvazione del nuovo regolamento del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga », con sede in Treviso.**

N. 1779. R. decreto 30 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo regolamento del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » a favore dei dipendenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre* 1940-XIX

---

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1780.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di S. Croce in Agrigento.**

N. 1780. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 22 febbraio 1936-XIV, con postilla in data 21 luglio 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di S. Croce in Agrigento, rione S. Croce.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre* 1940-XIX

---

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1781.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in località Campedello, comune di Vicenza.**

N. 1781. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 18 gennaio 1940-XVIII, con postilla in data 25 luglio successivo, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in località Campedello, comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre* 1940-XIX

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.

**Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Edgardo Bazzini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Luigi Paolo Mancini.**

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1939-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Edgardo Bazzini quale consigliere effettivo, in rappresentanza del P.N.F., della Corporazione combustibili liquidi e carburanti;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Edgardo Bazzini cessa dalla carica di consigliere effettivo, in rappresentanza del P.N.F., della Corporazione combustibili liquidi e carburanti e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Paolo Mancini;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Edgardo Bazzini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Paolo Mancini nominato consigliere effettivo, in rappresentanza del P.N.F., della Corporazione combustibili liquidi e carburanti e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(82)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.
**Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Tutto a Prezzo Unico» (TAPU), con sede a Milano e magazzini a Roma, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima « Tutto a Prezzo Unico » (TAPU), con sede a Milano e magazzini a Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « Tutto a Prezzo Unico » (TAPU), con sede a Milano e magazzini a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Alfonso Virdia.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

*Il Ministro per le finanze* — Di Revel
*Il Ministro per le corporazioni* — Ricci

(52)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.
**Sottoposizione a sequestro della S.A.I. Centro d'informazioni del nikel, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Centro d'informazioni del nikel, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S.A.I. Centro d'informazioni del nikel, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Amilcare Zanotti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

*Il Ministro per le finanze* — Di Revel
*Il Ministro per le corporazioni* — Ricci

(39)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
**Sottoposizione a sindacato della Società anonima Metallurgica Corradini, con sede a Napoli, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Metallurgica Corradini di Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima Metallurgica Corradini, con sede a Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Domenico Razza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: Ricci

(50)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
**Sottoposizione a sindacato della Società anonima Vetraria Pizzirani e C., con sede a Napoli, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Vetraria Pizzirani e C., si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Vetraria Pizzirani e C., con sede a Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il generale Morelli di Popolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: Ricci

(51)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.

**Sottoposizione a sindacato della Società « B.R.A.V.A. » Basso Ryland Anonima Vernici Affini, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società « B.R.A.V.A. » Basso Ryland Anonima Vernici Affini, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società « B.R.A.V.A. » Basso Ryland Anonima Vernici Affini, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il gr. uff. dott. Luigi Rizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: RICCI

(53)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1940-XIX.

**Revoca del decreto di sottoposizione a sindacato della Società anonima Rejna, con sede a Milano.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Rejna, con sede in Milano, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Vista la relazione del sindacatore Consigliere nazionale Giovanni Maracchi;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 15 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Rejna, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1940-XIX

*Il Ministro*: RICCI

(54)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.

**Concessione all'Ente nazionale di piscicoltura agricola di Vercelli di avvalersi dell'opera delle Esattorie comunali per la riscossione di tributi.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto 26 maggio 1939-XVII del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939-XVII, registro n. 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1939-XVII, n. 185);

Viste le facoltà consentite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e particolarmente degli articoli 2, 4 e 16 per assicurare lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse delle attività nazionali;

Visti i decreti prefettizi delle Eccellenze i prefetti di Alessandria, Vercelli, Novara, Mantova, Rovigo, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Milano, Cremona, Pavia e Reggio Emilia, in base ai quali, in applicazione alle norme della legge anzidetta, è stata dichiarata l'obbligatorietà della immissione in risaia di materiale ittico da semina;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di assicurare la riscossione dei contributi fissati dall'art. 2 del predetto decreto Ministeriale 26 maggio 1939-XVII;

Decreta:

Per la riscossione dei contributi, previsti dal succitato decreto Ministeriale, è concessa all'Ente nazionale piscicoltura agricola la facoltà di avvalersi dell'opera delle Esattorie. In tale caso i contributi saranno riscossi a mezzo ruoli dalle Esattorie delle imposte dirette nei termini e con le procedure privilegiate stabilite dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, dal relativo regolamento e da capitoli normali per l'esercizio delle Esattorie.

Dell'aggio di riscossione sarà tenuto conto, in aggiunta, nella riscossione dei contributi di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
*Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. RICCI

(32)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Vigatto (Parma), della estensione di ettari 525, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 dicembre 1943-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

*A nord*, strada comunale Cava, dall'incrocio della provinciale di Langhirano, sino all'altezza della strada Carignano-Felino;

*Ad ovest*, stradone del Cerreto, dall'incrocio della strada per Carignano, fino alla traversale Felino-C. Fereoli;

*A sud*, da Casa Felina, segue per la carraia di mezzo del fondo Felina II fino alla Cascina Bovarola e, per la carraia di detta Cascina attraversa il torrente Cinghio fino alla strada vicinale Torrazza e fondo Benefizio; quindi per detta strada passa dal fondo Navetta e, per la carraia di Casa Costa, arriva alla strada provinciale Parma-Langhirano;

*Ad est*, strada provinciale Parma-Langhirano, dalla località Corcagnano a Casa Costa.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(55)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ravenna.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Ravenna, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Casola Valsenio (Ravenna) della estensione di ettari 1600, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 dicembre 1943-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

*A nord*, strada provinciale Casola Valsenio-Palazzolo;

*A nord-ovest*, strada provinciale Casola Valsenio-Palazzolo;

*Ad est*, mulattiera da Casola a Monte Celtina, di qui al torrente Sintria indi proseguendo verso sud e costeggiando detto torrente fra i comuni di Casola Valsenio e Palazzolo;

*A sud*, linea delimitante i confini fra i due predetti Comuni.

Il Comitato provinciale della caccia di Ravenna provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(56)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di S. Lazzaro Parmense (Parma), della estensione di ettari 1350, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 dicembre 1943-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

*A sud*, tratto della via Emilia che dalla strada Traione o argine sinistro dell'Enza va fino all'osteria di Torricella;

*Ad est*, strada comunale della Traione che forma anche argine di difesa del torrente Enza che dalla via Emilia si stacca e va fino alla località detta Pontaccio;

*A nord*, strada comunale che si stacca alla località Pontaccio dalla strada Traione e va, passando dalla Corte di Beneceto, al paese di Beneceto;

*Ad ovest*, strada detta di Torricella che dalla via Emilia, località Torricella, va al paese di Beneceto.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(57)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Padova.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Padova, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona dei Colli Euganei (Padova), della estensione di ettari 650, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 dicem-

**bre 1943-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi del**l'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

*Ad est,* strada Villa del Bosco - Tramonte - Ponte della Vasca;

*A sud,* strada Ponte della Vasca-Luvigliano;

*Ad ovest,* strada Luvigliano-Bresseo;

*A nord,* strada vicinale Treves, da Bresseo a Villa del Bosco.

Il Comitato provinciale della caccia di Padova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(58)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Novara.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Novara, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona del Monte Orfano (Novara), della estensione di ettari 450, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 dicembre 1943-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Canale scaricatore del lago di Mergozzo fino al bivio Bieno-Pallanza (comunemente detto Crociera). Strada statale n. 34 fino al ponte ferroviario sul fiume Toce nei pressi della stazione Verbania.

La riva di detto fiume fino all'imbocco della strada campestre che dal paese di Mergozzo porta a detto fiume.

Breve tratto della linea ferroviaria Sempione, indi la riva del lago di Mergozzo fino al canale scaricatore.

Il Comitato provinciale della caccia di Novara provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(59)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento nella zona di Monte Sparagio in provincia di Trapani.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Monte Sparagio (Trapani), della estensione di ettari 1050;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 9 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Trapani;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Trapani è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di trecento conigli e cinquanta pernici a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(61)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Carpineti in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Carpineti (Reggio Emilia), della estensione di ettari 900;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 13 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(62)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Vezzano sul Crostolo in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), della estensione di ettari 757;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 14 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(63)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento nella zona di Neviano Arduini-Castione in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Neviano Arduini-Castione (Parma); della estensione di ettari 650;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 27 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Parma è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(64)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Leguigno in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Leguigno (Reggio Emilia) della estensione di ettari 2410;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 16 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia è stato autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(67)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di trecento lepri a scopo di ripopolamento nella zona di Porcellengo di Paese, in provincia di Treviso.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso), della estensione di ettari 1500;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 12 maggio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di trecento lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(66)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento nella zona di Casteggio in provincia di Pavia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Casteggio (Pavia), della estensione di ettari 600;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 2 settembre 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

(65) *Il Ministro*: TASSINARI

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in una zona della provincia di Treviso.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Vazzola (Treviso), della estensione di ettari 2670;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 4 maggio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di cento lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(60)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di lepri e fagiani a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Mortara (Pavia), della estensione di ettari 1600;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 25 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e fagiani a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di quattrocento lepri e centocinquanta fagiani a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(73)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona del Taro (Parma), della estensione di ettari 1420;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 19 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Parma è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

(74) *Il Ministro*: TASSINARI

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.

**Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Cadelbosco (Reggio Emilia), della estensione di ettari 2300;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 17 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

(75) p. *Il Ministro*: NANNINI

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1940-XIX.

**Attivazione del nuovo catasto nei Comuni del distretto delle imposte dirette di Sondrio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Sondrio;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico sul nuovo catasto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data del 1° gennaio 1941-XIX per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Sondrio e cioè per i comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria e Tresivio.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e cesseranno le operazioni intese a mantenere in corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

(68) *Il Ministro*: DI REVEL

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1941-XIX - N. 3**

| | Cambio di clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 459,75 |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,64 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Boemia - Moravia (Corona) | — | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | — | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 45,98 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7995 |
| Romania (Leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,66 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,726 |
| Turchia (Lira turca) | 15,20 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50% (1906) | 74,05 |
| Id. 3,50% (1902) | 72,375 |
| Id. 3,00% Lordo | 51,90 |
| Id. 5,00% (1935) | 92,80 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 72,25 |
| Id. Id. 5,00% (1936) | 93,725 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 94,325 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100,375 |
| Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943 | 95,675 |
| Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943 | 95,325 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 98,10 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 100 — |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1941-XIX - N. 4

| | Cambio di clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 459,75 |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,64 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Boemia-Moravia (Corona) | — | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | — | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 45,98 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7995 |
| Romania (Leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,66 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,726 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50% (1906) | 74,275 |
| Id. 3,50% (1902) | 72,375 |
| Id. 3,00% Lordo | 51,575 |
| Id. 5,00% (1935) | 92,375 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 72,125 |
| Id. Id. 5,00% (1936) | 93,55 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 94,275 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100,40 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 95,50 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 95,475 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 98,125 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 99,975 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 marzo 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 marzo 1940-XVIII con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che in seguito al decesso del prof. Gioacchino Bongiorno, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla reintegrazione del Comitato stesso;

Dispone:

Il dott. Edoardo Bonanno di Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(76)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI GENOVA

### Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 3 giugno 1940-XVIII con il quale si è approvata la graduatoria delle candidate al concorso per ostetriche condotte, bandito per i posti vacanti al 30 novembre 1938-XVII;

Visto il proprio precedente decreto p. n. del 3 giugno 1940 e 2 dicembre 1940 con i quali si provvede alla dichiarazione delle vincitrici dei singoli posti messi a concorso, secondo l'ordine preferenziale indicato dalle vincitrici;

Ritenuto che la concorrente Cittadini Renata, quindicesima classificata, dichiarata vincitrice del concorso ostetrico Rovegno-Gorreto ha dichiarato di rinunciare a tale posto;

Considerato che la concorrente Zachini Maria, sedicesima classificata è già stata nominata alla condotta ostetrica Lumarzo-Neirone, ultima indicata, avendo rinunciato alle indicazioni preferenziali effettuate precedentemente sulla domanda di concorso sino a quella di Borzonasca e che tra quelle ancora valide non figura il consorzio Rovegno Gorreto;

Considerato che la concorrente Bolognesi Carmine, diciassettesima classificata è nominata alla sede di Borzonasca non ha indicato precedentemente il consorzio ostetrico Rovegno-Gorreto;

Considerato che la concorrente Boggi Egle diciottesima classificata ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto S. Olcese, Ronco Scrivia, Torriglia, Cicagna, Lumarzo, Rovegno, e che interpellata ha dichiarato di rinunciare alla nomina eventuale al consorzio ostetrico Lumarzo-Neirone e quindi, implicitamente, a tutte le indicazioni successive:

Considerato che la concorrente De Bellis Anna in Ricci diciannovesima classificata ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari-Cogoleto, S. Olcese, Busalla, Ronco Scrivia, Torriglia e Rovegno e che quindi le compete l'unica resasi vacante del consorzio ostetrico Rovegno-Gorreto;

Decreta:

La candidata De Bellis Anna in Ricci diciannovesima classificata è dichiarata vincitrice del consorzio ostetrico Rovegno-Gorreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Genova, addì 14 dicembre 1940-XIX

*Il Prefetto.*

(47)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.